AUTORITA' CONCORRENZA MERCATO

SEGNALAZIONE

ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Proposte di riforma concorrenziale
ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza
anno 2013

4) Il plurimandato nel settore assicurativo

Nel settore assicurativo, l'Autorità intende sottolineare l'importante effetto di incentivo alla mobilità della clientela derivante dallo sviluppo di reti in plurimandato e quindi dal divieto delle clausole di esclusiva nella distribuzione assicurativa[29]. Tale divieto persegue l'obiettivo di innescare la concorrenza tra le compagnie attraverso le reti agenziali, incentivando l'apertura delle reti distributive. La medesima *ratio* sembra sottesa anche alle nuove disposizioni in tema di obblighi di confronto delle tariffe RC auto di cui all'articolo 34 d.l. n. 1/2012. Tali disposizioni, tuttavia, possono essere efficacemente attuate solo rimuovendo le difficoltà derivanti dai vari divieti di collaborazione tra reti distributive, diretti e indiretti, che ancora risultano presenti nei contratti di agenzia. L'Autorità, infatti, ha constatato che in vari casi, il divieto di plurimandato è aggirato attraverso clausole che, di fatto, rendono quasi impossibile (o comunque estremamente oneroso) per l'agente assumere altri incarichi.

Nell'ottica di favorire l'efficace applicazione dell'articolo 34 del d.l. n. 1/2012 dovrebbero essere vietate le clausole che ostacolano i rapporti con compagnie/reti distributive concorrenti al fine di consentire all'agente di fornire al proprio cliente non solo tre preventivi, ma anche più alternative contrattuali alla polizza della compagnia rappresentata.

Tali forme di collaborazione potrebbero essere favorite anche dall'estensione a tutti i tipi di rami della possibilità, prevista nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 solo per il ramo RC auto, di iscrizione contemporanea nelle sezioni A ed E del Registro Unico Intermediari.